



COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Tecnica

N.101 DEL 21-12-2017

Oggetto: Incremento orario di lavoro a tempo indeterminato part-time del dipendente ROBERTO CONGIU da n. 22 a n. 33 ore settimanali - Approvazione schema contratto lavoro.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale concernente l'attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Nurallao, di cui all'art.109, comma 2, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

Premesso che la Giunta Comunale con deliberazione n. 66 del 20/12/2017 ha deciso di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa del dipendente Congiu Roberto, Istruttore Tecnico, cat. giuridica ed economica C1, part-time in forza all'Ente dal 15/12/2015, con un incremento orario settimanale da 22 (ventidue) ore a 33 (trentatre) ore, al fine di conseguire un'articolazione del part-time meglio rispondente alle esigenze di organizzazione e svolgimento del servizio;

Richiamati gli artt. 13 e successivi del CCNL comparto Enti Locali del 2000 relativo alla flessibilità del rapporto di lavoro e al part-time;

Vista la nota interpretativa dell'Aran, n. 315/2012;

Richiamati i seguenti pareri della Corte dei Conti:

- **Del. n. 198/2011/PAR - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana** - secondo la quale "in virtù della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l'amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente";
- **Parere n. 496 /2011 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania** – nel quale si attesta quanto segue "questo Consesso dubita oggi fortemente (...) della possibilità di ricondurre, alla previsione del 1° comma dell'art. 9 del D.L n. 78/2010 (in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma...), la fattispecie dell'incremento, da 18 a 30 ore settimanali, dell'orario di lavoro di un dipendente comunale, assunto, a tempo indeterminato, con rapporto a tempo parziale ("part-time"), posto che, in ordine a tale fattispecie, l'elemento novativo del rapporto appare afferire, solo ed esclusivamente, all'incremento dell'orario di lavoro e, quindi, alla maggiore quantità di lavoro richiesta al dipendente (ovviamente, con salvezza del rispetto della normativa in materia di lavoro part-time cui) cui in termini sinallagmatici, non può che corrispondere (...), una proporzionale, maggiore retribuzione";
- **Parere 8/2012 - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna** - secondo cui "solo una trasformazione da part-time a full time deve essere considerata una nuova assunzione, in quanto deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti vigenti in materia di assunzione, esula invece dall'ambito di applicazione della suddetta disposizione (art. 3 comma 101, Legge 244/2007) e dunque non può essere considerata una nuova assunzione, l'incremento orario di un contratto part-time, purché non si determini una trasformazione del

contratto a tempo pieno e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale. L'operazione che il Comune intende realizzare è ammissibile purché l'incremento delle ore di part-time sia tale da non determinare una trasformazione del contratto in tempo pieno e purché siano rispettati i limiti e i vincoli di cui alla normativa richiamata”;

- **Parere n. 67/2012/PAR** - Sezione del controllo per la Regione Sardegna nella quale viene chiarito che “la trasformazione di un rapporto di lavoro costituito originariamente a tempo parziale in un rapporto a tempo pieno (36 ore settimanali) deve considerarsi una nuova assunzione. Infatti, l'art. 3, comma 101, della L. n. 244/2007 stabilisce che per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire solo nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni 3 Deliberazione Giunta Comunale n°23/2013 vigenti in materia di assunzioni. (...) La Sezione deve ricordare che non è consentita l'elusione della normativa vincolistica in materia di turn over quale potrebbe apparire l'incremento orario fino a 35 ore settimanali della prestazione lavorativa di un dipendente assunto a tempo parziale”;
- **Parere n.225 /2013** - Sezione Regionale di Controllo per la Campania nel quale viene chiarito che “sia pure con riferimento al contratto part - time, l'eventuale incremento orario non può essere considerata una nuova assunzione purché non determini una trasformazione del contratto a tempo pieno (che renderebbe applicabile il disposto dell'art. 3, comma 101,della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale, incluso quello di cui all'art. 76, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i. (cfr. in termini Sez. controllo Toscana 198/2011/PAR; Sez. controllo Campania 496/2011 /PAR)”;
- **Parere 168/2013/PAR** - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto che chiarisce “l'ipotesi di sola trasformazione della percentuale lavorativa di un dipendente, assunto con contratto full-time, a tempo indeterminato, e successivamente trasformato in contratto part-time a tempo indeterminato, non costituisca una nuova assunzione e può considerarsi ammissibile, nella misura in cui vengano rispettati e limiti ed i vincoli in materia di spesa per il personale di cui si ricorda, in particolare, l'obbligo di riduzione tendenziale della spesa di personale di cui all'art. 1 , comma 557, della legge 27 dicembre 2006,n. 296 e la percentuale non inferiore al 50% della spesa del personale sulle spese correnti di cui all'art. 76, comma 7, legge 133/2008: del rispetto di tali vincoli, il Collegio ne ribadisce il carattere inderogabile.”
- **Parere** Sezione regionale di controllo per la Campania n.20/2014/Par la quale nel ribadire le argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che “un mero aumento orario non integra “nuova assunzione” e quindi non fa scattare la soggezione ai “limiti e divieti” alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una mera manovra elusiva dei ridetti limiti alla capacità giuridica aventi razionalità finanziaria (SRC Sardegna n. 67/2012/PAR e SRC Lombardia n. 462/2012/PAR), sempre accertabile nell'esercizio delle proprie funzioni da parte di questa Corte”.
- **Parere** della Corte dei Conti Campania, n. 144 del 26/05/2016, che nel solco di tetto orientamento, stabilisce che per realizzare il prospettato aumento dell'orario lavorativo, è necessario il rispetto dei limiti generali in materia di spesa per il personale. La verifica del rispetto dei predetti limiti e vincoli è rimessa all'Ente che dovrà compierla prima di attivare la modifica al contratto part-time;

Considerato quindi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l'incremento dell'orario di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale è ammissibile purché sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che ai sensi della normativa costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed i vincoli di cui alla normativa e alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite massimo per la spesa del personale;

Preso atto che con delibera di Giunta Comunale n. 20 del 13.02.2017, è stato integrato e modificato il Documento Unico di Programmazione D.U.P. contenente il Piano Triennale del fabbisogno del Personale 2017/2019, annualità 2017 approvato con delibera di Giunta comunale n. 79 del 01.07.2016;

Dato atto che l'aumento a 33 ore settimanali, nel caso in esame, non comporta trasformazione in un rapporto a tempo pieno né costituisce una forma di aggiramento dei vincoli alla trasformazione dei part time in tempo pieno e pertanto non può essere considerata nuova assunzione;

Considerato che l'Ufficio Finanziario ha provveduto a effettuare una nuova verifica in ordine al rispetto dei suddetti vincoli in materia di spesa per il personale, nella specie:

- la riduzione della spesa di personale registrata per effetto della nuova articolazione oraria dell'attività lavorativa del Segretario comunale che passa dal 60% al 30%;

Considerato che nella stessa con Deliberazione di Giunta Comunale n. 66/2017 inoltre si demandava ai competenti Uffici Comunali di porre in essere tutte le azioni consequenziali ed inerenti alla deliberazione.

Ritenuto pertanto

- dover variare in aumento la durata della prestazione lavorativa della dipendente Sig. Roberto Congiu, Istruttore Tecnico cat. C1, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time 60%, da 22 ore settimanali (60%) a 33 ore settimanali (91,67%), al fine di conseguire un'articolazione del part-time meglio rispondente alle esigenze di organizzazione e svolgimento del servizio;
- procedere alla definizione dell'orario di lavoro del dipendente;

Dato Atto:

- che il presente provvedimento è esecutivo della deliberazione della G.C. n. 66 del 20/12/2017;
- che il dipendente sig. Roberto Congiu, con nota prot. n. 0003643 del 30/08/2017 ha prestato la propria disponibilità ed il proprio consenso all'incremento delle ore lavorative da prestare;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019;

Vista la deliberazione di G.M. n. 25 del 07/04/2017 di approvazione del P.E.G. 2017 ed attribuzione dei capitoli di spesa e le successive variazioni ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei Servizi;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

ACQUISITO il Visto di regolarità contabile attestante, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata che si inserisce in calce al presente atto;

DETERMINA

- 1. DI APPROVARE** la narrativa che precede;
- 2. DI DARE ESECUZIONE** alla deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 20/12/2017 e, pertanto, procedere alla modifica del contratto di lavoro stipulato con il sig. Roberto Congiu, nato a Serrenti (SU) il 05/07/1978, ivi residente in via Sa Tumba n. 14 – C. F. CNGRRT78L05I667J, aumentando al 91,67% il monte ore lavorative (33 ore settimanali), con decorrenza dal 01/01/2018, restando per ogni altro aspetto invariato il rapporto contrattuale e le condizioni previgenti relativamente a:
 - inquadramento giuridico professionale "Istruttore Tecnico";
 - inquadramento economico alla Cat. C – posizione C1;
 - rapporto di lavoro a tempo indeterminato part-time;
- 3. DI DARE ATTO** che la distribuzione settimanale dell'orario di lavoro del dipendente Roberto Congiu è la seguente:
 - Lunedì: n. 9 ore;
 - Martedì: n. 7,5 ore;
 - Mercoledì: n. 9 ore;
 - Giovedì: n. 7,5 ore.
- 4. DI APPROVARE** l'allegato schema di contratto di lavoro che dovrà essere sottoscritto dalla dipendente sig. Roberto Congiu per la modifica dell'orario di lavoro alle dipendenze del Comune di Nurallao, come sopra determinato;

Istruttore Tecnico R.C.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO**

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria

(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 21/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il 11/01/2018

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 11/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO